



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE
PER L'ORGANIZZAZIONE
DIGITALE

**DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX art.26
COMMA 3 – TER D.lgs. 81/2008 e s.m.i.**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI ED
OPZIONALI PER INAIL – ID 2724**

**Il Direttore Centrale Reggente
Datore di lavoro**

Ing. Ester Rotoli

Il Responsabile SPP

Ing. Paolo Fioretti

1. PREMESSA

L'art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)" con l'obiettivo di:

- fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nella sede I.N.A.I.L. ove si svolge il servizio oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività dell'I.N.A.I.L..
- promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e lo scambio di informazioni reciproche in merito a tali misure.
- individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture e al verificarsi di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC, individua "l'interferenza" nella circostanza in cui si verifichi un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 disciplina che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene utile ricordare, come specificato al comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 che l'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008.

I prodotti e i servizi richiesti nell'ambito della fornitura in oggetto, da fornire/erogare presso tutte le sedi dell'INAIL distribuite sul territorio nazionale, sono i seguenti:

1. apertura /chiusura di conti correnti;
2. custodia ed amministrazione , titoli e altri valori mobiliari;
3. gestione degli incassi e dei pagamenti;
4. controllo del rispetto del limite del Plafond;
5. gestione dei movimenti finanziari con la Tesoreria Centrale dello Stato presso la Banca d'Italia;
6. gestione flusso informativo relativo all'apposizione /cancellazione di blocchi sulle disponibilità presenti sui conti correnti in relazione ad atti di pignoramento notificati al cassiere quale terzo pignorato;
- 7. fornitura e manutenzione di ATM;**
- 8. fornitura e manutenzione di POS.**

Considerato che la procedura in oggetto comprende anche l'installazione o la sostituzione di attrezzature e servizi di manutenzione e supporto presso diversi edifici, utilizzati per l'espletamento dei compiti istituzionale del Inail in Italia, e che nel caso specifico il datore di lavoro non coincide con il committente (Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale – più brevemente DCOD), la DCOD è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi.

Si precisa che sarà cura dell'Istituto, nelle persone dei diversi Datori di lavoro interessati, integrare il predetto documento, all'atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra la documentazione di gara ed il relativo atto contrattuale.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dell'appalto.

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2. INFORMAZIONI CONTRATTO DI APPALTO

Contratto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER INAIL – ID 2724
Gara n.:	ID 2724
Durata del contratto:	
Settore:	Edifici in uso all'Istituto Ateco 2007 - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Unità Amministrativa	
Direzione:	Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale
Direttore Reggente:	Ing. Ester Rotoli

DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente)

Vedere allegata lista degli edifici/datori di lavoro interessati

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

I prodotti e i servizi richiesti nell'ambito della fornitura in oggetto, da fornire/erogare presso tutte le sedi dell'INAIL distribuite sul territorio nazionale, e che possano comportare rischi da interferenza sono i seguenti:

A. fornitura e manutenzione di ATM

B. fornitura e manutenzione di POS

Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da interferenze, pertanto l'Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate dallo svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti summenzionati dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi da interferenza.

Fattori di Rischio	
Cadute dall'alto di personale e materiali/oggetti	POSSIBILE
Elettrico	POSSIBILE
Urti, collisioni, investimenti	POSSIBILE
Vibrazioni	
Rumore	POSSIBILE
Incendio	POSSIBILE
Radiazioni non ionizzanti	
Movimentazione manuale dei carichi	POSSIBILE
Esposizione ad agenti biologici	
Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni	POSSIBILE
Esposizione ad agenti chimici	POSSIBILE
Microclima	
Scivolamenti e cadute a livello	POSSIBILE
Contatti con organi in movimento, intralcio alle vie di fuga	POSSIBILE

	Fasi di lavoro	Lavoratori esposti
A	fornitura e manutenzione di ATM (sola installazione di 1 nuovo ATM, e sostituzione di 4 ATM esistenti, compresa dismissione a fine contratto)	Lavoratori della sede Lavoratori dell'appaltatrice Altri lavoratori di ditte appaltatrici di servizi di installazione e/o manutenzione
B	fornitura e manutenzione di POS (n POS fisici presso sedi dell'Istituto)	Lavoratori della sede Lavoratori dell'appaltatrice

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione generali, per le lavorazioni di cui al punto A, B e C si richiama la ditta affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per la gestione delle emergenze oltre al rispetto delle regole di seguito elencate:

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza in Istituto (ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.lgs.81/08);
- Indossare uniformi idonee all'espletamento del servizio;
- Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d'uscita;
- Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti;
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;

- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti accidentali;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo;
- Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazioni di sicurezza si rimanda ai contenuti dell'allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell'Appaltatore alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail.

Interdizione e/o separazione delle aree di lavoro (area dell'unità operativa, del committente e delle aree degli appaltatori)

L'eventuale interdizione delle aree di lavoro interessate dalle forniture, e le relative modalità, saranno definite in sede di prima Riunione di Coordinamento alla quale ogni Fornitore ha l'obbligo a partecipare.

L'interdizione dovrà essere realizzata utilizzando idonee barriere di separazione.

Misure preventive e protettive richieste agli appaltatori

Per tutti gli interventi che saranno eseguiti in ambienti interdetti fisicamente (recinzioni), al fine di minimizzare/annullare le interferenze ed il disagio apportabile alla normale attività lavorativa degli impiegati, i rischi indotti dalla contemporanea presenza di personale dell'INAIL e di altre società fornitrici saranno analizzati e valutati in occasione delle periodiche Riunioni di Coordinamento, qualora ricorrano gli estremi di una interferenza tra il Fornitore medesimo ed altre Imprese operanti nelle aree della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale.

Nel caso di interventi che comportino l'impossibilità dell'interdizione fisica, dovrà prevedersi una programmazione temporale al di fuori del normale orario di ufficio INAIL (orario 7:30-18:00), secondo le indicazioni e gli accordi che saranno presi con il Responsabile dell'esecuzione contrattuale dell'Istituto.

Le misure minime richieste agli appaltatori sono:

- Le maestranze dovranno eseguire tutte le lavorazioni in ambienti circoscritti o protetti, salvo eccezioni autorizzate scritte del Responsabile dell'esecuzione contrattuale;
- l'obbligo di utilizzare i previsti dispositivi di protezione funzione della mansione svolta, dei rischi specifici indotti dall'area in cui operano;
- il rispetto delle indicazioni di avvertimento, divieto, prescrizione, emergenza presenti, dei segnali acustici, lampeggianti e della segnaletica indicatrice dei percorsi;
- il rispetto, per quanto non specificamente indicato per la circolazione all'interno delle aree, delle regole del Codice della Strada;
- attenersi alle indicazioni del personale incaricato dal Datore di lavoro per ogni operazione non pianificata;
- presentarsi in condizioni psico-fisiche idonee (ovvero non aver assunto bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti) e mantenerle durante il periodo di permanenza all'interno dell'unità operativa;
- limitare la permanenza presso l'area di competenza assegnata per il tempo strettamente necessario ad effettuare le relative operazioni;
- accertarsi che durante lo svolgimento dell'attività nell'area di lavoro assegnata sia presente solo personale autorizzato;
- leggere attentamente, ed eventualmente applicare per quanto di competenza, il Piano di Emergenza e di Evacuazione fornito in copia dal Datore di lavoro della sede interessata alle lavorazioni.

Sistemi di autorizzazione e di controllo (permessi di lavoro ecc.)

In funzione della complessità degli appalti saranno, eventualmente, predisposti dei sistemi di autorizzazione al lavoro le cui modalità saranno illustrate in sede di riunione di coordinamento.

8. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La descrizione delle voci e dei costi è stata stimata considerando le interferenze causate dalle attività della azienda appaltatrice considerando le possibili durate e ricorrenze, per la durata del contratto e basata su costi standard.

Tali voci comprendono anche la manutenzione, sostituzione in caso di deterioramento l'ammortamento e quant'altro necessario.

A - fornitura e manutenzione di ATM

(sola installazione di 1 nuovo ATM e sostituzione di 4 ATM esistenti, compresa dismissione a fine contratto)

Categoria d'intervento	Descrizione	U.M.	Quantità (per ciascun ATM)	Costo unitario	Totale €
Procedure di sicurezza e coordinamento	Presenza responsabile impresa alla riunione di coordinamento	h	10	€80,00	€800,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva	Nastri segnaletici	m	100	€0,40	€40,00
	Transenne	n	5	€70,00	€350,00
Totale generale				€950,00	

B - fornitura e manutenzione di POS

Le attività associate possono comprendere interventi di installazione di apparecchiature informatiche da ufficio, prevalentemente assimilabili alla installazione e settaggio di un postazione informatica, le cui interferenze possono essere gestiti nel novero delle normali attività di coordinamento operative, senza prevedere costi aggiuntivi.

9. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi e delle forniture (art. 26, comma 3, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i). La circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 14 novembre 2007 n. 24 ha specificato, a tal riguardo, che la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti, di forniture e posa in opera o nel caso di affidamento a lavoratori autonomi, tenendo dunque conto dell'evoluzione dei lavori.

L'impresa appaltatrice, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove dovesse ritenere di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Qualora, poi, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si rendesse necessario apportare varianti al contratto di appalto, del quale il presente documento forma allegato, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, il committente provvederà ad aggiornare il documento ed eventualmente i relativi costi della sicurezza.

Il presente documento andrà, inoltre, revisionato in seguito a modifiche tecniche, organizzative o procedurali tali da introdurre nuovi rischi nell'ambiente di lavoro.

I datori di lavoro delle ditte appaltatrici e/o i lavoratori autonomi sono perciò obbligati a comunicare al RSPP dell'impresa committente eventuali modifiche nella loro organizzazione del lavoro come ad esempio:

- introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze-preparati;
- variazione significativa delle mansioni di lavoro;
- variazione significativa delle procedure di lavoro;
- variazione dei turni lavorativi.

Dovranno essere valutate anche le eventuali ricadute tecnico-impiantistiche, procedurali ed organizzative conseguenti le modifiche sulle parti impiantistiche e sull'organizzazione. Nel caso che la prestazione lavorativa dovesse verificarsi in altra sede, diversa dalla Direzione Centrale Organizzazione Digitale, sarà compito del Committente comunicare al Datore di Lavoro della Sede l'obbligo di redigere un nuovo D.U.V.R.I. e alla Ditta appaltatrice il relativo obbligo di uniformarsi alle nuove o diverse norme di sicurezza.

La revisione del documento segue lo stesso iter specificato per la sua emissione. Il documento aggiornato va allegato al presente DUVRI e ne segue le sorti ai fini della conservazione e della consultazione di cui in Premessa.

Allegato 1**DUVRI - APPROVAZIONE**

Con l'apposizione della firma nello spazio sottostante l'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza. Dichiara, altresì, di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei propri dipendenti (art. 26, com. 4, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.). Il Datore di Lavoro della Sede di e il Rappresentante della Società accettano di rispettare il presente documento e si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro così come stabilite nel presente DUVRI, a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente e ad adeguare il documento in funzione dell'evoluzione dei lavori.

Si evidenzia che, qualora la Società dovesse attivare contratti di subappalto per la fornitura in oggetto, dovrà essa stessa rendere noto le disposizioni riportate nel documento ai diversi subappaltatori ed obbligarli al rispetto di quanto previsto nel D.U.V.R.I. sottoscritto così come disciplinato dall'art.26 d.lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile S.P.P.

Per l'Impresa appaltatrice

Località, data

Allegato 2**Verbale di coordinamento**

Impresa

Oggetto del contratto

Il sig. in qualità di Datore di Lavoro della Sede e l'incaricato dell' Impresa,
nella persona del sig. in data hanno effettuato un
sopralluogo ed una riunione di coordinamento per l'esecuzione in sicurezza dei servizi in oggetto.

L'incaricato dell'Impresa dichiara:

- di aver preso visione dei locali luogo di esecuzione dei servizi e di essere a conoscenza dei rischi specifici e delle relative limitazioni (precauzioni, divieti, prescrizioni ecc.);
- di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale;
- di essere a conoscenza dei pericoli derivanti dall'operare all'esterno delle aree oggetto dei lavori;
- di impegnarsi ad informare e formare i propri dipendenti dei rischi presenti sollevando INAIL dagli obblighi previsti a riguardo;
- di conoscere le misure di emergenza adottate dalla struttura e di quelle da adottare in relazione alla propria attività;
- di osservare e far osservare al proprio personale, durante l'esecuzione dei servizi, la vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro ed ogni altra misura che si rendesse necessaria;
- di fornire indicazioni su eventuali rischi posti in essere nei confronti dei lavoratori esterni dell'Impresa stessa.

Impegni di coordinamento

1. Per qualsiasi integrazione, modifica ed ulteriore necessità di coordinamento o di informazione, l'Impresa può contattare i nominativi indicati dal Datore di lavoro
2. In caso di rischi di interferenza tra i servizi resi delle diverse imprese, le parti si impegnano a scambiare esaustive informazioni sui rischi presenti contattando il Servizio di Prevenzione e Protezione della Sede INAIL di al fine di redigere un documento di valutazione del rischio specifico contenente le misure da adottare per ridurre i rischi.
3. In caso di infortunio sul lavoro, l'Impresa comunicherà tempestivamente al Datore di Lavoro della Sede INAIL con il quale dovrà verbalizzare l'accaduto.

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile S.P.P.

Per l'Impresa appaltatrice

Località, data